

GPSTAR evolution

Aggiornamento

Ver. 09.15.0

del 18/01/2024

La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio.
Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per
cambiarle.

Sant'Agostino

IC Software S.r.l.

Via Napoli, 155 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

P.IVA: 01421541218 - CF: 05409680633 - I REA: 440890/87 - Napoli

Tel.: +39 081. 844 43 06 - Fax: +39 081. 844 41 12 - Email: info@icsoftware.it

INDICE

Elaborazioni 2024	4
Fringe Benefit 2024.....	5
Premi di produttività al 5% fino al 3.000,00 euro.....	7
Decontribuzione 2024.....	7
Compensazione Crediti INPS	8
Compensazione Crediti su mod. F24.....	10
Ravvedimento Operoso 2024	12
Scaglioni Fiscali 2024	12
Tabella Detrazioni 2024	13
Trattamento Integrativo	14
Acconti imposte sul reddito delle persone fisiche.....	14
Sgravi 2024	15
Novità in attesa di circolari esplicative da parte degli enti.....	15
INAIL - Autoliquidazione 2023/2024.....	18
Aggiornamento minimali/massimali 2024	19
Appunti.....	20
D26 - Passaggio a nuovo mese	20
QD0 - Accantonamenti TFR e versamento saldo imposta sostitutiva	20
B09 - Crediti di imposta sul TFR.....	23
QC5 / QC8 - Stampa di controllo ratei residui	23
QE0 (Paghe) / D24 (Collaboratori) - Stampa Mod. detrazioni.....	24



Aggiornamento tabelle..... 24

Elaborazioni 2024



A seguito delle numerose richieste da parte dei Clienti, di voler elaborare i cedolini di gennaio 2024, ricordiamo che i risultati dell'elaborazione dei cedolini di **GENNAIO 2024** potrebbero subire modifiche a seguito di eventuali ricalcoli con valori tabellari oggetto di prossimi aggiornamenti da parte dell'INPS, dell'INAIL e/o dell'Agenzia delle Entrate.

Di seguito, titolo esemplificativo, elenchiamo alcune tipologie:

- Minimale INPS
- Massimale giornaliero CIG
- L'importo della fascia di retribuzione pensionabile di cui al D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992
- L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 151/2001 (cfr. la circolare n. 181/2002)

Pertanto, come ogni anno **si sconsiglia** di procedere all'elaborazione dei cedolini di gennaio o comunque di consegnare gli elaborati prima della definizione delle procedure di cui sopra.

Allo stesso tempo, è possibile procedere, con le autoliquidazioni INAIL e gli accantonamenti TFR di fine anno.

Fringe Benefit 2024

Legge del 30/12/2023 n. 213

Articolo 1 - Comma 16

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Articolo 1 - Comma 17

Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Per quanto attiene la procedura, di seguito forniamo le istruzioni operative delle relative implementazioni.

Raccolta dati dipendenti

Per la corretta determinazione del limite soglia di 2.000,00 euro si rende necessario raccogliere le dichiarazioni dei dipendenti per la verifica della presenza di figli a carico anche

se non dichiarati in quanto si percepiscono l'assegno unico. Allo scopo è stata aggiornata la stampa, della dichiarazione del lavoratore ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 213/2023 (scelta Q00 => Q21 => **QU8**) con la quale è possibile stampare tutti i dipendenti in servizio presso l'azienda, oppure solo i dipendenti in servizio presso l'azienda con figli a carico, o infine per un singolo dipendente.

Aggiornamento anagrafica dipendente

Resta a cura dell'utente aggiornare eventualmente la dichiarazione di presenza di figli a carico alla data del 31/12/2024 presente nell'anagrafica dipendente.

Allo scopo:

- Accedere alla funzione C00 => **C01** (Dipendente – Dati generici)
- Selezionare il dipendente
- Posizionarsi alla pagina **[ANF/IRE]**
- Barrare, ove necessario, il campo relativo all'innalzamento della soglia presente in basso a sinistra



Voci occasionali per la gestione dei fringe benefit

Gestione	Voce	Descrizione	Note
Dipendenti	9316	FRINGE BENEFIT MONETA	Utenze - Aumenta il netto
Dipendenti	9317	FRINGE BENEFIT SERVIZI	Servizi - Figurativa
Collaboratori	WAC	FRINGE BENEFIT MONETA	Utenze - Aumenta il netto
Collaboratori	WAS	FRINGE BENEFIT SERVIZI	Servizi - Figurativa

N.B.: Sarà cura dell'utente verificare il superamento della soglia relativa soglia.

Analogha procedura è prevista per i collaboratori B00 => **B03** (Anagrafica collaboratori).

Premi di produttività al 5% fino al 3.000,00 euro

Legge del 30/12/2023 n. 213

Articolo 1 - Comma 18

Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all' articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Con il seguente aggiornamento è stato adeguato il calcolo dell'imposta sostitutiva.

Decontribuzione 2024

Legge del 30/12/2023 n. 213 e Circolare INPS n. 11 del 16/01/2024

Articolo 1 - Comma 15

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Come noto, a dicembre 2023, trattandosi di una norma sperimentale, sono terminati i benefici della decontribuzione, tuttavia la legge di bilancio, in via eccezionale, prevede il riconoscimento di tali benefici anche per l'anno 2024 ma rispetto allo scorso anno escludendo gli effetti sulla tredicesima.

Voci in uso per la gestione:

Voce	Descrizione	Cod. DM	Limite	Esonero
9148	ES. 6,00% (RETRIBUZIONE)	L094	2.692,00	6%
9149	ES. 7,00% (RETRIBUZIONE)	L098	1.923,00	7%

Compensazione Crediti INPS

Legge del 30/12/2023 n. 213

Articolo 1 - Comma 97

All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:

a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.

1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto»;

b) al comma 2-quater, le parole: « comma 15-bis » sono sostituite dalle seguenti: « commi 15-bis e 15-bis.1 ».

Articolo 1 - Comma 98

Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative modalità di attuazione.

In pratica, al punto a) e b) del comma 97, si statuisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, in condizioni di normale gestione, ovvero corretta tempistica dell'invio degli UniEmens, può avvenire a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il

calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione. Difatti, nella normalità dei casi il credito è traslato al mese successivo.

Sarà cura dell'utente, in caso di invii effettuati in ritardo rettificare la data di decorrenza del credito presente in D00 => D13 => **DM1** (Gestione crediti F24).

Riepilogo generale credito maturato						
Decorrenza	Scadenza	Importo iniziale	Utilizzato		Altri utilizzi	Credito residuo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	?	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Al punto c), sebbene detto punto esula dalla gestione paghe, si specifica che i crediti INPS maturati dai lavoratori autonomi potranno essere compensati solo dieci giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Infine, i crediti INAIL potranno essere utilizzati solo dopo aver verificato la loro presenza negli archivi dell'istituto, tuttavia anche per essi la procedura sposta di un mese la decorrenza lasciando l'utente, in caso di necessità, libero di procrastinarla ulteriormente nella funzione D00 => D13 => **DM1** (Gestione crediti F24).

Compensazione Crediti su mod. F24

Legge del 30/12/2023 n. 213

Articolo 1 - Comma 94

All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49-bis, dopo le parole: « quadro RU della dichiarazione dei redditi » sono inserite le seguenti: « nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti,

rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

b) dopo il comma 49-quater è inserito il seguente:

«49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma».

Articolo 1 - Comma 95

All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni »;

b) la lettera b) è abrogata.

Articolo 1 - Comma 96

Le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

In riferimento alle compensazioni di cui a commi 94 e 95, entrano in vigore le nuove disposizioni in merito alla compensazione dei crediti INPS e INAIL che a decorrere dal **01/07/2024** potranno essere portati in compensazione esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Inoltre, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

Ravvedimento Operoso 2024

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del MEF del 29/11/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11/12/2023, ha modificato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile fissandola al 2,50% per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 01/01/2024.

Con il presente aggiornamento è stata adeguata la procedura D00 => D13 => **DM8** (Ravvedimento operoso IRPEF).

Scaglioni Fiscali 2024

Decreto Legislativo 30/12/2023 n. 216

Art. 1 - Punto 1

Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda e' calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Con il presente aggiornamento sono state aggiornate le tabelle per il calcolo della nuova curva fiscale.

Per visionare la tabella, effettuare la seguente scelta: A00 => A02 => **AB0** (Scaglioni fiscali).

Tabella Detrazioni 2024

Decreto Legislativo 30/12/2023 n. 216

Art. 1 - Punto 2

2. Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' innalzata a 1.955 euro.

Con il presente aggiornamento sono state aggiornate le tabelle per il calcolo delle nuove detrazioni di lavoro dipendente.

Per visionare la tabella, effettuare la seguente scelta: A00 => A02 => **AB1** (Detrazioni fiscali).

P.S.: Si rende noto che è stato necessario evidenziare a parte l'incremento di detrazione che ricordiamo è pari a 75,00 annui, per consentire una corretta applicazione del trattamento integrativo.

Valore del delta correttivo su base annua per
verifica spettanza del trattamento integrativo

75,00

Trattamento Integrativo

Decreto Legislativo 30/12/2023 n. 216

Art. 1 - Punto 3

3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e' riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Al fine di garantire un'equità nel calcolo del trattamento integrativo, ai fini del diritto allo stesso, è esclusa l'incidenza dell'incremento della detrazione pari a 75,00 annui.

Acconti imposte sul reddito delle persone fisiche

Decreto Legislativo 30/12/2023 n. 216

Art. 1 - Punto 4

4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

Sgravi 2024

Per l'anno 2024 non sono state introdotte agevolazioni contributive per i nuovi assunti e/o trasformati (INDO, EG36, EG48), fatta eccezione per il GECO che essendo strutturale non è soggetto a nuovi stanziamenti.

Ovviamente restano in vigore gli sgravi già in essere per gli assunti fino al 31/12/2023.

Decontribuzione SUD

L'INPS con messaggio n. 4695 del 28/12/2023, ha recepito la proroga fino al 30 giugno 2024 della misura di cui all'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud).

Novità in attesa di circolari esplicative da parte degli enti

Legge del 30/12/2023 n. 213

Trattamento Integrativo Speciale Turismo

Articolo 1 - Comma 21

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

Congedi Parentali 80% elevata a due mesi per l'anno 2024

Articolo 1 - Comma 179

All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 ». L'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023.

Decontribuzione Lavoratrici Madri con tre o più figli

Articolo 1 - Comma 180

Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Assunzione Donne Disoccupate Vittime di Violenza

Articolo 1 - Comma 191

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

INAIL - Autoliquidazione 2023/2024

Per quanto riguarda l'uso dell'applicativo per il calcolo dell'autoliquidazione, riferirsi alla guida presente in Z26.

Sconti contributivi validi

Tipologia	Codice	% Regolazione	% Rata
Settore Pesca	3	44,32 %	44,32 %
Sostegno maternità e paternità	7	50,00 %	50,00 %

Riduzione del premio per le imprese artigiane

(art. 1, c. 780-781, legge n. 296/2006; dm 15 settembre 2021)

La riduzione che si applica alla regolazione 2023 è calcolata nella misura del **4,99%**.

Versamento e Rateazione F24

I coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi da applicare alle rate successive alla prima del premio di autoliquidazione 2023/2024, sono i seguenti:

Rata	Data scadenza	Data pagamento	Coefficiente
1	16/02/2024	16/02/2024	
2	16/05/2024	16/05/2024	0,00927123
3	16/08/2024	20/08/2024	0,01874849
4	16/11/2024	18/11/2024	0,02822575

Tirocinanti

Si ricorda che la procedura identifica il tirocinante dal campo "Ulteriore Categoria" valorizzato con la lettera **B** (Tirocinanti). La procedura in fase di creazione, in assenza

di imponibile INAIL gestito dal Cliente, applicherà la retribuzione convenzionale considerando i giorni di presenza.

Aggiornamento minimali/massimali 2024

In attesa della circolare INPS, i valori dei minimali e dei massimali sono stati rivalutati, per l'anno **2024**, del **5,40%** prendendo a base la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2023.

Funzione A00 => A03 => **AC2** (Minimali, massimali e limiti di esenzione)

Riportiamo di seguito i valori rivalutati più significativi:

Descrizione	Valore
Minimale INPS per la generalità dei casi	56,87
Limite prima fascia pensionabile oltre il quale è applicata un'addizionale dell'1%	55.008,00
Massimale annuo contributivo	119.650,00

Si precisa che detti valori, una volta che sia stata pubblicata la circolare INPS di riferimento, saranno aggiornati in via definitiva a decorrere dal periodo di elaborazione 02/2024 lasciando libero l'utente di intervenire eventualmente sulla mensilità di gennaio.

Appunti

D26 - Passaggio a nuovo mese



Attenzione:

Si ricorda che è opportuno effettuare una copia integrale degli archivi prima di effettuare il passaggio del nuovo mese di dicembre.

Ancor più utile è archiviare la stessa su un supporto esterno che deve essere rimosso alla fine dell'operazione.

QD0 - Accantonamenti TFR e versamento saldo imposta sostitutiva



Ribadiamo che per una corretta esecuzione delle rivalutazioni è tassativo aver effettuato il passaggio a nuovo mese da

Dicembre 2023 » a » Gennaio 2024

Prima di elaborare le paghe relative alla mensilità di **gennaio 2024** è necessario effettuare le stampe dell'accantonamento del TFR e la relativa rivalutazione Q00 => Q04 => **QD0**.

Per le aziende cessate nel corso dell'anno 2023, per una corretta compilazione di tutti gli adempimenti da effettuarsi nel 2024 (Mod. CU, Autoliquidazione, 770, Accantonamenti TFR ecc.) procedere come di seguito:

- verificare se l'ultimo mese elaborato è stato progressivato, ed in caso negativo provvedere al passaggio a nuovo mese nella gestione paghe (D26) dell'ultimo mese elaborato
- nell'ipotesi di azienda cessata nel corso del 2023, eseguire le seguenti operazioni (funzione D02 e D26), anche in assenza di elaborazioni fino a riportare la ditta a gennaio 2024
- le aziende con solo rapporti co.co.co. / co.co.pro. devono comunque effettuare il passaggio a nuovo mese (codice scelta menù, dalla gestione paghe, D26)
- prima di eseguire il programma "QD0" per il calcolo delle rivalutazioni verificare l'incidenza ISTAT del mese di dicembre 2023 nella tabella AD0 - Indici I.S.T.A.T.

Tabella I.S.T.A.T.				
Anno di validità 2023				
Mese	(A) Incidenza %	(B) 75 % Incidenza	(C) T.Fisso 1,50 %	Totale (B) + (C) Coef. Rivalut.
Gennaio	0,084603	0,063452	0,125	0,188452
Febbraio	0,253807	0,190355	0,250	0,440355
Marzo	0,000001		0,375	0,375000
Aprile	0,169206	0,126904	0,500	0,626904
Maggio	0,338410	0,253807	0,625	0,878807
Giugno	0,338410	0,253807	0,750	1,003807
Luglio	0,423012	0,317259	0,875	1,192259
Agosto	0,761422	0,571066	1,000	1,571066
Settembre	0,930627	0,697970	1,125	1,822970
Ottobre	0,846024	0,634518	1,250	1,884518
Novembre	0,423012	0,317259	1,375	1,692259
Dicembre	0,592216	0,444162	1,500	1,944162

L'esecuzione del programma contestualmente alle rivalutazioni TFR, calcolerà anche il saldo dell'Imposta Sostitutiva, per la quale i sostituti d'imposta hanno già versato un acconto del 90% nel mese di dicembre. Il risultato del saldo verrà riportato poi sul modello F24 relativo alla mensilità di gennaio da versarsi nel mese di febbraio. Per le aziende tenute al deposito del TFR maturato presso il fondo di tesoreria INPS le ritenute da recuperare presso l'INPS saranno esposte sul DM/10 relativo alla mensilità di gennaio con il codice **PF30**.

Per effettuare il calcolo, il programma, prima calcola la tassazione sulle rivalutazioni e poi sottrae dall'importo calcolato l'acconto versato a dicembre (quello che si trova nella scelta **D12** relativa ai versamenti effettuati con il codice **1712**). Il calcolo del saldo non verrà effettuato se la stampa dell'accantonamento non viene eseguito per la totalità dell'azienda e cioè se vengono effettuate particolari selezioni di qualifica, gruppi e/o reparti.

Le aziende cessate durante l'anno 2023 che hanno erogato TFR nello stesso anno devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva. È necessario portare il mese di elaborazione a gennaio 2024, eseguire la stampa degli accantonamenti (scelta **QD0**) ed elaborare il calcolo mensile per stampare il modello F24 contenente il codice **1713**.



NON BISOGNA ristampare / ricalcolare (funzione **QD2**) l'acconto
dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR per l'anno **2023**

B09 - Crediti di imposta sul TFR



Utilizzare questa funzione solo dopo aver effettuato il passaggio a nuovo mese da **Dicembre 2023** a **Gennaio 2024** di tutte le aziende

Per le sporadiche aziende che ancora hanno un residuo di credito di imposta sul TFR al 31/12/2023 da recuperare, costituito dall'anticipo versato a suo tempo ai sensi della legge n. 140/1997, bisogna eseguire i seguenti passaggi ai fini della determinazione della rivalutazione degli stessi.

- Accedere alla scelta **B09** e dopo aver digitato il codice dell'azienda, inserire l'anno 2024.

A questo punto, la procedura in automatico calcolerà il residuo anno precedente e la relativa rivalutazione. Non sarà possibile alcuna rivalutazione nel caso non sia presente la scheda relativa al 2023. Nel caso in cui si generasse un credito, la procedura recupererà lo stesso con il codice tributo **6781**.

QC5 / QC8 - Stampa di controllo ratei residui

Con la funzione Q00 => Q03 => **QC5** (utile per le aziende ferme a dicembre 2023) o Q00 => Q03 => **QC8** (utile per le aziende che hanno già effettuato il passaggio a nuovo mese), l'utente ha la possibilità di stampare il tabulato che indica i ratei residui di Ferie Permessi e ROL e delle mensilità aggiuntive.

Si consiglia di effettuare una stampa, archiviandola in formato pdf.

QE0 (Paghe) / D24 (Collaboratori) - Stampa Mod. detrazioni

Aggiornato il modello per la richiesta delle detrazioni.

Aggiornamento tabelle

Abbiamo notato, che in alcuni casi la procedura, a causa degli antivirus o dei firewall, blocca l'esecuzione dell'aggiornamento automatico delle tabelle. Con la presente, ricordiamo che è possibile eseguire manualmente detta funzione effettuando la scelta **Z15** dalla procedura paghe, nel caso la procedura evidenzia un flag alle tabelle (vedi figura) che necessitano di aggiornamenti e sarà sufficiente cliccare sul tasto **[Aggiorna]** per procedere alla verifica, allo scarico e all'aggiornamento di dette tabelle.



Si consiglia di eseguire questa procedura prima dell'inizio delle elaborazioni per verificare la presenza di tabelle non aggiornate.